

Provvedimento prot. nr. 1905 del 15 gennaio 2014, Roma.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale *ex* art. 32 e ss. del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e degli artt. da 1 a 20 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 nei confronti del **CAF DI BASE srl** identificato con C.F. e P.IVA 05926461004 – **Revoca** dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" *ex* art. 8 del Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998.

II DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito di questo atto

ACCERTA

la **decadenza** dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale *ex* art. 32 e ss. del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del **CAF DI BASE Srl**, con sede legale in Roma, via dell'Aeroporto, 129, C.F. e P.IVA 05926461004, legalmente rappresentato dal sig. Angelo Fascetti, nato a L'Aquila il 27/06/1947 e residente in Roma, via dei Virgulti 34, C.F. FSCNGL53E24A345F, con la conseguente cancellazione dall'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati *ex* art. 9, comma 1, lett. *b*) del D.M. n. 164 del 1999, e

DISPONE

la **revoca** dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 (ottenuta il 14/03/2002 con busta di tipo A, numero 91316595, come tipo utente D10 (CAAF Dipendenti).

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, la revoca dell'abilitazione ad "Entratel" ha effetto dal 31° giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento. "Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni".

Motivazioni

Mancata regolarizzazione, come accertato dai Funzionari dell'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del D.M. 31/05/1999, n. 164, delle seguenti violazioni:

- ✓ **violazione dell'art. 6 del D.M. 164/99, per la mancata sottoscrizione della garanzia agli utenti a risarcimento dei danni eventualmente cagionati dall'assistenza fiscale;**
- ✓ **violazione dell'art. 8 del D.M. 164/99, per la mancata attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.**

Mancata dimostrazione del possesso del requisito soggettivo dei "cinquantamila aderenti" richiesto dall'art. 32, comma 1, lett. d), da parte del soggetto costituente il CAF DI BASE srl.

La società **CAF DI BASE srl** è stata costituita in data 25/01/2000, in Roma, con atto pubblico per notaio Claudio Fabro (Rep. 92776 – Racc. 21093) da:

- **Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base (Federazione nazionale RdB)**, per il 90% delle quote e
- **Rappresentanza Sindacale di Base lavoratori Protezione Civile (RdB Protezione Civile)**, per il 10% delle quote.

Il **CAF DI BASE Srl** è stato autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dell'art. 7 comma 4 del D.M. n. 164/99, con Decreto del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio del 30/03/2000, pubblicato su G.U. s.g. n. 94 del 21/04/2000 ed è stato iscritto al n. 47 dell'Albo dei Centri autorizzati di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Con atto privato autenticato del 06/04/2001 la Federazione nazionale RdB e la RdB Protezione Civile hanno interamente ceduto le proprie quote di partecipazione a **Confederazione Unitaria di Base**. Pertanto il **CAF DI BASE srl** è attualmente costituito dal socio unico **Confederazione Unitaria di Base**.

Con processo verbale di constatazione del 14 marzo 2012 sono state verbalizzate le operazioni di verifica eseguite dall'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale presso la sede del **CAF DI BASE srl**.

L'intervento era diretto a verificare:

- la sussistenza dei requisiti occorrenti per il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 241 del 1997 e del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999;
- la corretta trasmissione telematica delle dichiarazioni negli anni di imposta 2007 e 2008 e le modalità di gestione delle dichiarazioni;
- l'esatto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di *privacy*.

Nel p.v.c. viene dato atto che il **CAF DI BASE srl** ha cessato la normale attività di assistenza fiscale dal 2010, a seguito di controversie interne alla Confederazione che ha costituito il Caf stesso.

A conclusione dei controlli operati, l'Ufficio Audit Esterno ha riscontrato le seguenti irregolarità:

- mancata sottoscrizione della garanzia in favore degli utenti a risarcimento dei danni eventualmente cagionati dall'assistenza fiscale (art. 6 del D.M. 31/05/1999, n. 164);
- mancanza dei requisiti in capo ai responsabili dell'assistenza fiscale così come richiesti dall'art. 7 comma 2, D.M. 164/99 (art. 4, D.M. 31/07/1998);
- mancanza dei requisiti in capo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione (art. 8, D.M. 164/99);
- inosservanza degli obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati personali (art. 11 del Decreto 31 luglio 1998 e art. 5 del provvedimento 10 giugno 2009).

L'art. 6 del D.M. 164/99 impone ai Caf la stipula di una congrua polizza di assicurazione della responsabilità civile tesa a garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata loro. Il **CAF DI BASE srl** non ha rinnovato la polizza assicurativa scaduta nel marzo 2011, ed è incorso, pertanto, nella violazione della succitata disposizione.

Con riferimento alla violazione di cui all'art. 4, del D.M. 31/07/1998, non è stato prodotto alcun documento che affermi l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza a carico dei Responsabili dell'assistenza fiscale del Caf. Il Caf in esame, inoltre, non ha fornito alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 D.M. n. 164/99 in capo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.

La circostanza per la quale il **CAF DI BASE srl** ha cessato, di fatto, l'attività di assistenza fiscale nell'anno 2010 ed è attualmente privo di qualsiasi struttura operativa, comporta il difetto assoluto di quei presidi organizzativi e gestionali, prescritti dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 1998 e dall'art.

5 del provvedimento 10 giugno 2009, a garanzia della riservatezza e sicurezza dei dati personali.

Tra le violazioni contestate, quelle relative agli artt. 6 e 8 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, sono ritenute particolarmente gravi dal Legislatore tanto da essere oggetto di una specifica disciplina sanzionatoria al successivo articolo 10.

In base a tale norma, infatti, il Caf che non regolarizza le suddette irregolarità nei termini assegnati dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate *“è considerato decaduto dall’autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale”*.

Poiché come comunicato dall’Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale (nota prot. nr. 1426/2013), il **CAF DI BASE srl** non ha provveduto ad alcuna regolarizzazione nei termini previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 10 citato, lo stesso è decaduto dall’autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale in favore di dipendenti e pensionati.

Con riferimento al possesso del requisito soggettivo numerico richiesto dall’art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 241, il **CAF DI BASE srl** non è stato in grado di documentare l’esistenza dei cinquantamila associati in capo alla **Confederazione Unitaria di Base**, unico socio costituente del Caf in esame. Tale requisito deve sussistere al momento della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e deve permanere per tutta la vita del Caf. Il mancato riscontro del suddetto dato associativo, configurando violazione di legge in alcun modo sanabile, avrebbe, comunque, comportato la revoca dell’atto autorizzativo.

In forza di quanto precede, la società **CAF DI BASE srl** è cancellata dall’Albo nazionale dei CAF per lavoratori dipendenti e pensionati.

Poiché l’art. 9, comma 3, D.M. 164/1999 stabilisce che: *“Le società richiedenti possono utilizzare le parole “CAF” e “Centri di assistenza fiscale” soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 7 e l’avvenuta iscrizione negli albi di cui al*

comma 1”, ne discende che la decadenza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare l’acronimo “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla data del provvedimento di accertamento della decadenza.

La decadenza dell’autorizzazione a prestare attività di assistenza fiscale comporta, come logico corollario, anche la revoca dell’abilitazione al servizio telematico “Entratel” di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, rilasciata in data 14/03/2002.

Informativa.

Il presente provvedimento:

- viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- viene notificato, nelle forme di legge, al **CAF DI BASE srl** presso la propria sede legale sita in Roma, via dell’Aeroporto, 129, CAP. 00175;
- nel caso in cui la notificazione presso la sede legale non andasse a buon fine sarà notificato, nelle forme di rito, al sig. Fascetti Angelo (C.F. FSCNGL53E24A345F), nella qualità di legale rappresentante della società **CAF DI BASE srl**, presso il proprio domicilio fiscale sito in Roma via dei Virgulti 34, CAP. 00172;
- viene inviato in copia, a mezzo PEC, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Settore Servizi all’Utenza – Ufficio Assistenza agli Intermediari;
- viene inviato in copia, a mezzo PEC, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Audit e Sicurezza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, davanti all’Autorità

Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 60, 00155 Roma.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi e Consulenza – *Ufficio Gestione Tributi*, via G. Capranesi n. 60, Roma, piano II, telefono 06.22598.2448.

Indirizzo PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi e Consulenza – *Ufficio Gestione Tributi*, via G. Capranesi n. 60, Roma, piano II, telefono 06.22598.2448.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore Regionale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale*”

provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"*;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante *"Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 11 giugno 1999, avente ad oggetto *"Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di Assistenza Fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*;

Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante *"Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti"* (ndr: Rubrica così sostituita dal D.M. 29 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2006 (prot. n. 138052), pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, recante *"Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati"*

che i CAF devono comunicare all’Agenzia delle Entrate ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164”.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 (prot. n. 79952), pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, recante “*Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008*”;

Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante “*Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica*”;

Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”.

c) Prassi di riferimento

Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009;

Circolare n. 30/E del 25 giugno 2009;

Circolare n. 11/E del 19 febbraio 2008;

Circolare n. 52/E del 27 settembre 2007;

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005;

Circolare n. 134/E del 17 giugno 1999;

Circolare del MEF n. 33 del 5 dicembre 1992;

Risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010.

II DIRETTORE REGIONALE
Aldo Polito

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art 3, comma 2, del d.lgs. n.
39/1993